

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI TREVIGLIO



REGOLAMENTO SEZIONALE



Capitolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita, dal 1945, con sede in Treviglio, un'Associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TREVIGLIO**" e sigla "**C.A.I. - Sezione di Treviglio**".

Essa ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ha Personalità Giuridica, ed uniforma il proprio Statuto e Regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I.

Art. 3

La Sezione fa parte a tutti gli effetti del Club Alpino Italiano, di cui è struttura periferica, dispone di autonomia patrimoniale, ed è soggetto di diritto privato.

Art. 4

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Capitolo 2

SCOPI

Art. 5

L'Associazione ha per scopo: tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e della montagna e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupino nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo e con la montagna; promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme compreso lo scialpinismo e la speleologia; promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale, in special modo delle Prealpi e Alpi Orobiche; promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di scialpinismo e di speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni; assumere ogni

altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Capitolo 3

SOCI

Art. 7

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Art. 8

"Chi intende diventare socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione".

Art. 9

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno un anno. Per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e della sezione, nonché le delibere degli organi sezionali.

Art. 10

I soci sono tenuti a versare alla Sezione la quota di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) e la quota annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo; il versamento della quota annuale va effettuato entro il 31 marzo.



Art. 11

I soci maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della Sezione, ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Art. 12

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 13

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 14

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 15

Il socio, perde tale qualifica ed è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

La qualifica di socio si perde inoltre: per estinzione della Persona Giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, o per morte del socio (persona fisica).

Art. 16

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento

disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del regolamento disciplinare dell'Associazione.

Capitolo 4

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 17

Sono organi della sezione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente della sezione; il Segretario-tesoriere; il collegio dei Revisori dei conti.

Art. 18

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese di missione, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni, iscritti alla sezione da almeno un anno.

Capitolo 5

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; viene convocata dal Consiglio Direttivo e rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

- Elege i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati; (a parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione). E' escluso il voto per corrispondenza. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che può portare non più di una delega scritta. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.
- Approva annualmente il programma della Sezione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo.



- Delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, (necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto).
- Delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento sezionali, (necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto).
- Delibera sullo scioglimento della sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori, (necessaria la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto). In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato.
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 20

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto al voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione,

che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21

L'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Capitolo 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione, esso si compone di undici membri, eletti parzialmente a rotazione dall'assemblea tra i soci. Durano in carica tre anni. Il rinnovo a rotazione di 4 - 4 - 3 Consiglieri, è a garanzia di continuità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un vice presidente, un Segretario-tesoriere e un vice segretario.

Art. 23

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, salvo le limitazioni contenute nello Statuto e Regolamento sezionale, e nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I.

In particolare esso: propone il programma annuale di attività della Sezione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo; convoca le Assemblee dei soci; redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente; delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti la Sezione; delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci; propone sul piano operativo collaboratori e/o commissioni incaricati allo svolgimento di determinate attività sociali; delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.



Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti, a parità di voto prevale quello del Presidente.

Art. 25

Al consigliere che, per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nell'Assemblea in cui è stato eletto il consigliere da sostituire.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Capitolo 7

PRESIDENTE

Art. 26

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del C.A.I. e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente viene eletto annualmente dal Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, può eccezionalmente prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 27

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Capitolo 8

SEGRETARIO –TESORIERE

Art. 28

Il segretario-tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, e ne tiene la contabilità.

Art. 29

Il segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo, e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione, avvalendosi di eventuali collaboratori sul piano amministrativo e sul piano patrimoniale.

Capitolo 9

REVISORI DEI CONTI

Art. 30

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale e si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, e alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

Art. 31

I revisori dei conti hanno diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capitolo 10

CARICHE SOCIALI

Art. 32

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e



per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 33

Le cariche negli organi nella struttura centrale dell'Associazione e nelle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 34

Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Capitolo 11

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Art. 35

Il patrimonio sociale è costituito: dai beni mobili ed immobili della Sezione, e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 36

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote annuali, detratte dalla parte spettante alla Sede Centrale, e da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 37

I fondi liquidi della Sezione devono essere depositati su un conto corrente intestato alla Sezione, presso un Istituto di credito.

Gli assegni, e tutti i mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente: dal Presidente, dal segretario o dai delegati dal Consiglio Direttivo al deposito della firma presso la Banca.

Capitolo 12

SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 38

La Sezione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, rispettando le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I. Può anche costituire nel suo seno, gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

La costituzione di sottosezioni o di gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti.

Le sottosezioni e i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale della Sezione. Hanno un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo.

Le sottosezioni non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale, ma soltanto con la Sezione.

Art. 39

In caso di scioglimento di una sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.



Capitolo 13

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra i soci e gli organi della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non potranno venire deferite all'Autorità Giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono: il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci; Il Comitato Direttivo Regionale, per le controversie fra soci ed organi della Sezione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 41

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione dello Statuto e del Regolamento sezionale, o dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento generale del C.A.I.

Capitolo 14

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42

I locali della sede non possono essere concessi a terzi, neppure temporaneamente, se non previa deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero, nei casi di urgenza, dal Presidente, né vi si possono comunque tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione, ovvero a discapito della medesima.

Art. 43

L'adeguamento dell'Ordinamento sezionale alle

modifiche dell'Ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Disposizioni relative alle zone di attività della Sezione, richiedono inoltre una particolare attenzione da parte della Sezione stessa nell'attuazione dei propri Ordinamenti. Si definisce zona di attività della Sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività della Sezione non può estendersi a comuni di altra provincia, se in tale provincia esiste o è costituita altra Sezione, salvo autorizzazione del CDR competente.

Art. 44

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

***Adottato dal Consiglio direttivo
in data 07.06.2006***

***Approvato dall'Assemblea dei Soci
in data 16.06.2006***

***Approvato dalla Sede Centrale del C.A.I.
in data 29.03.2008***

La sede del**CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Treviglio**

si trova in

VIA DEI MILLE, 23/int

con accesso a senso unico da viale Piave

E' APERTA IL MARTEDI' E VENERDI'

dalle ore 21.00 alle 22.30

Attività in sede...

trovarsi in sede, protagonisti insieme agli amici per diverse occasioni...

La BIBLIOTECA, le DIAPOSITIVE, gli INCONTRI.

Insomma...spazio alle parole, alle immagini...

spazio alla nostra fantasia...

Per informazioni:

www.caitreviglio.it

info@caitreviglio.it

Telefono e Fax +39 0363 47645